



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di giovedì 10 marzo 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Esenzione da ritenuta e prova del beneficiario effettivo](#)

di Fabio Landuzzi

BILANCIO

[Con il D.Lgs. 139/2015 il bilancio in forma abbreviata acquisisce appeal](#)

di Sergio Pellegrino

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Coop. agricole: dubbi sulla tassazione di una quota della riserva](#)

di Fabrizio G. Poggiani

DIRITTO SOCIETARIO

[Modalità di assegnazione agevolata senza riduzione del capitale sociale](#)

di Luca Caramaschi

AGEVOLAZIONI

[Agea aggiorna i requisiti dell'agricoltore in attività](#)

di Luigi Scappini

BUSINESS ENGLISH

[Inventory: come tradurre 'magazzino' in inglese](#)

di Claudia Ricci, Stefano Maffei

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esenzione da ritenuta e prova del beneficiario effettivo

di Fabio Landuzzi

Ai fini della **esenzione da ritenuta** in occasione del **pagamento di interessi e canoni** a soggetti esteri residenti in **Stati membri dell'Unione europea**, il **comma 6 dell'art. 26-quater, DPR 600/1973**, richiede alla società che effettua il pagamento, e che pertanto agisce nella funzione di sostituto d'imposta, di produrre **un'attestazione** da cui risulti la **residenza del beneficiario effettivo** rilasciata dalle competenti **Autorità dello Stato di residenza** del soggetto perciplate, nonché una dichiarazione resa da quest'ultimo circa la sussistenza delle **condizioni prescritte dalla legge** per beneficiare appunto dell'esenzione da ritenuta.

In un caso che ha costituito oggetto di un interessante giudicato della **Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 9819/2015)**, l'Amministrazione aveva contestato al contribuente di avere **erroneamente applicato l'esenzione** ex art. 26-quater, DPR 600/1973, in sede di pagamento di interessi passivi alla consociata estera, in quanto l'istanza presentata dal soggetto estero **non aveva data certa** ed i documenti fiscali prodotti portavano una **data successiva al pagamento**.

I Giudici milanesi, richiamando un precedente giurisprudenziale di secondo grado (**Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 2897/2015**) hanno dapprima sottolineato che la **qualificazione di beneficiario effettivo** necessita della ricorrenza dei seguenti **presupposti**:

- che il **reddito sia imputato al soggetto estero** secondo la legge dello Stato in cui risiede;
- che detto **soggetto non sia obbligato**, per via di un vincolo normativo, contrattuale o di altra natura, **a trasferire il reddito** ad altro soggetto.

Ebbene, mentre la **prima circostanza** può essere agevolmente accertata mediante la **produzione del certificato di residenza** rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero, la **seconda condizione** deve necessariamente essere oggetto di una verifica che **non può competere al sostituto d'imposta**. Quindi, conclude questa giurisprudenza, non può essere tacciato di irregolarità tale da far decadere il presupposto di esenzione da ritenuta, il comportamento della società che ha **assunto la certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale estera** quale attestazione della sussistenza dei requisiti per il perciplate del reddito.

Secondo questa lettura della norma, il **requisito della residenza** del soggetto estero perciplate, e dell'**assoggettamento a tassazione** del reddito in capo a questi, assume una **rilevanza apicale** nella qualificazione di detto soggetto come **beneficiario effettivo** del reddito.

Nessun dubbio può infatti nutrirsi avuto riguardo al **carattere probatorio vincolante** dei **certificati di residenza prodotti dalle Autorità estere**. A tale riguardo, se l'Amministrazione finanziaria intendesse sollevare eccezioni a questo proposito, lo dovrebbe fare domandando chiarimenti alle stesse Autorità estere (Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sent. 228/2010).

Quindi, dal lato del soggetto italiano, può essere sufficiente assumere la **certificazione rilasciata dallo Stato estero** quale **elemento probatorio sufficiente** a provare la sussistenza in capo al perciplate del reddito dei requisiti convenzionali per fruire delle previste agevolazioni (**Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sent. 28/2012**).

I Giudici milanesi richiamano infine anche i principi affermati dalla **Corte di Giustizia**, riguardo al fatto che i diritti riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea non possono essere disconosciuti per il **mero mancato rispetto di requisiti formali**, se sussistono i presupposti sostanziali.

Pertanto, se i certificati prodotti dal contribuente evidenziano l'esistenza dei **requisiti di sostanza** per beneficiare della esenzione da ritenuta in sede di pagamento di interessi o canoni, il mancato ottemperamento di **aspetti puramente formali** non può far venir meno il diritto all'esenzione consentito dalla norma.

BILANCIO

Con il D.Lgs. 139/2015 il bilancio in forma abbreviata acquisisce appeal

di Sergio Pellegrino

Se la novità del **bilancio per le micro-imprese** interesserà poche società, attese le soglie dimensionali veramente ridotte previste dal legislatore, dal **D.Lgs. 139/2015** esce sicuramente **rafforzato** l'interesse per la redazione del **bilancio in forma abbreviata**.

Non cambiano le condizioni d'accesso, che poggiano sempre sui **parametri** individuati dall'**articolo 2435 bis** del codice civile: il **totale dell'attivo**, la cui soglia di rilevanza è fissata a **€ 4.400.000**, l'**ammontare dei ricavi**, per il quale il limite è invece di **€ 8.800.000**, ed il **numero di dipendenti** che, come **dato medio annuo**, non deve superare le **50 unità**.

Sulla base di quanto stabilisce la disposizione civilistica, il bilancio in forma abbreviata può essere redatto quando nel **primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi** non vengono superati **due dei tre limiti** indicati.

A livello interpretativo, il **documento del CNDCEC di novembre 2012** sulla **redazione del bilancio delle società di minori dimensioni** ha dato una lettura molto prudente circa le modalità con le quali verificare il requisito temporale per il **passaggio dal bilancio in forma ordinaria a quello in forma semplificata**.

Il documento evidenzia che, “*pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziiale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti*”.

Ragionando sul “percorso” inverso, ai fini dell’obbligo di redigere **in forma ordinaria** il bilancio, il documento indica invece come sia necessario provvedere **sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i limiti**.

Questo differente trattamento sembra in realtà poco “logico” e non pienamente giustificato dal dato letterale della norma: **appare quindi ragionevole ritenere che si possa redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dall’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, non vengono superati i limiti**.

L’aspetto merita di essere sottolineato perché, come detto, l’**interesse** nei confronti della redazione del **bilancio in forma abbreviata** è sicuramente **amplificato** dalla nuova disciplina del

bilancio che esce dalla “riforma” del D.Lgs. 139/2015 (e che sarà applicabile a partire dai bilanci 2016).

Rimangono invariate le **semplificazioni** relativamente agli **schemi di bilancio**, con la possibilità di **aggregare** alcune voci nello stato **patrimoniale** e nel **conto economico**, così come i “vantaggi” a livello di **nota integrativa**, con un **obbligo di informativa sensibilmente ridimensionato** rispetto alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Ma ciò che probabilmente ci farà guardare con **rinnovata attenzione all'articolo 2435 bis** sono gli **esoneri** da due obblighi particolarmente “pesanti” imposti dal D.Lgs. 139/2015.

Un **primo rilevante esonero** di cui beneficerà chi potrà redigere il bilancio in forma abbreviata è quello relativo alla predisposizione del **rendiconto finanziario**.

Il documento in questione diventa infatti **parte integrante del bilancio**, aggiungendosi a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ma soltanto se il bilancio è redatto **in forma ordinaria**.

Altro **esonero particolarmente importante** è quello relativo all'applicazione del **criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti**: in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la **facoltà** di iscrivere i **titoli al costo di acquisto**, i **crediti al valore di presumibile realizzo** e i **debiti al valore nominale**.

In relazione a questo aspetto, per quanto riguarda i **debiti finanziari** e gli **eventuali costi accessori** sostenuti in relazione ad essi, la **bozza del (revisionato) principio contabile 19**, rilasciata dall'OIC lo scorso 7 marzo, indica come in ogni caso dovrà essere **modificato il trattamento contabile** applicato.

Se fino ad oggi questi costi dovevano essere capitalizzati fra le **altre immobilizzazioni materiali** (voce B.I.7), e ammortizzati lungo la durata del prestito, nel caso in cui **non venga applicato il criterio del costo ammortizzato** devono essere iscritti tra i **risconti attivi** nella **classe D dello stato patrimoniale e imputati a conto economico a quote costanti** lungo la durata del prestito ad integrazione degli interessi nominali.

Nessuna agevolazione, invece, per la **rilevazione degli strumenti finanziari derivati**: anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata dovranno quindi **cimentarsi con le nuove complesse regole mutuate dai principi contabili internazionali**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Coop. agricole: dubbi sulla tassazione di una quota della riserva

di Fabrizio G. Poggiani

Sono considerati imprenditori agricoli anche **le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c.** ovverosia che **esercitano le attività principali di coltivazione del fondo, di allevamento di animali, di silvicoltura e le attività connesse**; queste ultime se dirette alla manipolazione e trasformazione di prodotti ottenuti in **"prevalenza"** dalle attività agricole principali o dirette alla fornitura di beni e/o servizi di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e/o di ricezione e ospitalità.

Le dette cooperative, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 99/2004, come modificato dal D.Lgs. 101/2005, possono qualificarsi come **"società agricole"** e, ai sensi del precedente art. 1, possono qualificarsi **"imprenditori agricoli professionali"** (IAP).

Inoltre, in seguito alla riforma del diritto societario, **le agevolazioni fiscali si rendono applicabili esclusivamente alle cooperative a "mutualità prevalente"**, che rispettino condizioni quantitative (artt. 2512 e 2513 c.c.) e che prevedano, nei propri statuti sociali, le **clausole inderogabili** prescritte dal legislatore riformatore (art. 2514 c.c.).

Con riferimento alla disciplina tributaria, **si ricorda che i commi da 460 a 466, dell'articolo unico, della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005), hanno fissato le regole per la determinazione del reddito imponibile**, disponendo una rimodulazione dell'art. 12, legge 904/1977, in base al quale le somme destinate alle riserve indivisibili non concorrono alla formazione della base imponibile per l'80%, **restando tassata una quota di utili pari al 20%, per le dette cooperative agricole.**

Successivamente, l'art. 2, del DL 138/2011, convertito nella legge 148/2011, commi 36-bis, 36-ter e 36-quater, ha previsto un incremento della base imponibile assoggettata a tassazione per la generalità delle cooperative, restando indenni le cooperative agricole, **per le quali la quota di utili soggetta a IRES, resta fissata nella misura del 20%.**

Inoltre, il legislatore, con tale ultimo provvedimento, ha previsto l'assoggettamento a tassazione di una quota degli utili destinati a **riserva obbligatoria**, modificando il comma 1, dell'art. 6, DL 63/2002, e prevedendo, di conseguenza, **che l'esclusione da tassazione non si rende applicabile per la quota del 10% degli utili destinati alla riserva legale**, di cui all'art. 2545-quater c.c. (30% dell'utile netto annuale).

In aggiunta, si confermano le ulteriori agevolazioni per la tassazione delle cooperative agricole:

- quella introdotta dal comma 1093, dell'art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) **con la quale le cooperative agricole, conformandosi come "società agricole", di cui al citato D.Lgs. 99/2004, possono, per opzione, determinare il proprio reddito in base alle previsioni dell'art. 32 del TUIR** (reddito agrario), al posto della determinazione ordinaria del reddito con i criteri del reddito d'impresa e con l'applicazione delle disposizioni speciali per le cooperative, e
- quella prescritta dall'**art. 10 DPR 601/1973** destinata alle cooperative agricole (e loro consorzi) che esercitano l'attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dai terreni dei soci e/o esercitano le attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti "prevalentemente" dai soci **che prevede l'esenzione da IRES del reddito (di fatto, non si tiene conto delle variazioni fiscali)**.

Peraltro, anche se precisato nell'ambito dell'applicazione del regime speciale Iva, di cui all'art. 34, DPR 633/1972, la Suprema Corte (Cassazione, sentenza 16571/2011) ha affermato che risulta **influente la proprietà dei terreni** (nel caso di approvvigionamento dei mangimi per la nutrizione degli animali) da parte della cooperativa, in quanto **risulta sufficiente che l'ente mutualistico abbia solo la "disponibilità" di tali immobili che possono ben appartenere singolarmente ai soci** (cosiddetta "disponibilità indiretta").

Il comma 461, della Legge 311/2004 ha confermato, salvo la tassazione della quota minima del 20% dell'utile, le agevolazioni appena indicate, con particolare riferimento all'**esenzione** da IRES dei redditi conseguiti dalle cooperative agricole, di cui al citato art. 10 DPR 601/1973, che si traduce, di fatto e come detto, nella "neutralizzazione" delle variazioni fiscali nette; pertanto, **si tassa soltanto la quota del 20% degli utili senza tenere in considerazione le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione**.

In aggiunta, come in precedenza evidenziato, la **tassazione del 10%** delle somme destinate a riserva legale obbligatoria (3%, pari al 10% del 30% degli utili), colpisce tutte le cooperative, comprese quelle agricole, ma, poiché l'esenzione, di cui al citato art. 10 DPR 601/1973, non si applica limitatamente alla quota del 20% degli utili accantonati, atteso il mancato coordinamento normativo, **si può ritenere, in assenza di necessarie precisazioni ministeriali, che non si debba tassare l'ulteriore quota del 3%** (quella relativa al 10% del 30% della riserva legale).

Si evidenzia, infine, che per la generalità delle cooperative, i **costi non deducibili** concorrono, in aumento, alla formazione del reddito imponibile soggetto a tassazione IRES (27,5%), mentre le riprese fiscali **non sono assoggettate** a imposta per le **cooperative agricole** indicate dall'art. 10 DPR 601/1973; di conseguenza, in assenza del citato coordinamento normativo, dopo l'introduzione delle modifiche eseguite a cura del DL 138/2011, e l'assenza dei necessari chiarimenti ministeriali sul tema, si dovrebbe poter considerare la quota del 3% indicata (quella riguardante la quota di riserva legale tassabile) come mera **variazione in aumento** del reddito fiscale, **verificandosi una vera discriminazione tra le varie tipologie di cooperative agricole** (quelle identificate dal D.Lgs. 228/2001 e quelle di cui all'art. 10 DPR 601/1973).

DIRITTO SOCIETARIO

Modalità di assegnazione agevolata senza riduzione del capitale sociale

di Luca Caramaschi

L'assegnazione di beni ai soci si sostanzia in una **distribuzione** di riserve di utili o di capitale tramite beni in natura al posto del denaro.

Relativamente alla scelta di quale riserva attribuire ai soci a fronte della predetta **assegnazione**, va in *primis* sottolineato che la stessa non sembra del tutto libera (come invece lascerebbe intendere, dal punto di vista fiscale, l'art.1, comma 118 della Legge di Stabilità 2016, la legge n.208/2015), posto che è principio assodato dalla Corte di Cassazione (si veda la sentenza n.12347/1999) e dal Principio Contabile OIC28, che in primo luogo debbano essere **distribuite** ai soci le **riserve meno vincolate** (utili) rispetto a quelle più vincolate (capitale).

In secondo luogo, va chiarito quale sia l'**organo** deputato ad assumere la decisione civilistica di **assegnare** ai soci parti del patrimonio netto. Al riguardo si ritiene che l'organo deputato ad assumere tale decisione non possa che essere quello **assembleare**, al quale è riservata tale **competenza** dall'art. 2479 comma 1, punto 1, del codice civile.

Vero è che nella norma sopra richiamata si parla di **distribuzione** di utili e non di riserve di capitale, ma si ritiene, per ragioni di ordine sistematico, che a maggior ragione rispetto alla **distribuzione di riserve** di utili, la decisione di restituire riserve vincolate, quale quelle di capitale, non possa che essere presa dai soci. In entrambi i casi, la delibera sarà assunta a **maggioranza** non essendovi indicazioni che inducano a ritenere necessario il consenso unanime dei soci.

La delibera di **assegnazione**, benché assunta a maggioranza, non può tuttavia discostarsi dalla regole del rispetto dei principi di **buona fede** e **correttezza** che devono improntare di sé tutte le scelte sociali, a pena di avviare una contestazione legata al tema dell'abuso del diritto. La **parità di trattamento tra i soci** è infatti un elemento non superabile con la delibera a maggioranza come ha riconosciuto la **Massima n.35 del Consiglio Notarile di Milano** secondo la quale “*la riduzione effettiva deve essere attuata nel rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei soci. A ciò la delibera deve rigorosamente attenersi: modalità diverse (ad esempio quella che prevedesse di ricorrere al sorteggio delle partecipazioni da rimborsare) non paiono adattabili a maggioranza. Per essere giustificate sul piano causale, richiederebbe il consenso di tutti i soci*”. Quindi solo con il **consenso unanime** di tutti i soci potrebbero essere attuate delibere di **assegnazione** che non rispettano la *par condicio* tra i soci.

Si pensi, ad esempio, ad una **assegnazione** in una società dove vi sia un socio al 70 % ed un socio al 30%. Viene **deliberato** a maggioranza che al socio del 70% sia attribuito un immobile che a valori di libro è pari a € 700.000, ma a valori reali esso non vale meno di € 1.000.000, mentre al socio del 30% viene attribuito un credito che nominalmente presenta un valore di € 300.000, ma le cui condizioni di **riscuotibilità** appaiono talmente incerte da doversi dubitare che il valore reale sia pari a quello nominale.

Una siffatta operazione potrebbe in apparenza sembrare rispettosa del principio di **pari trattamento** dei soci, ma in realtà essa lede i diritti della minoranza la quale ben potrebbe azionare una causa di **abuso del diritto** da parte della maggioranza, allo scopo di ottenere **l'annullamento** della delibera.

In molti casi non è semplice eseguire un'**assegnazione** di beni ai soci che rispetti esattamente le quote di partecipazione degli stessi. Al riguardo si possono assegnare anche poste del passivo a taluni soci per **conguagliare** il diverso valore dei beni dell'attivo, oppure (ma si tratta del caso di assegnazione per l'impresa in normale funzionamento) è possibile eseguire una **assegnazione** di capitale non proporzionale, deliberata con il consenso di tutti i soci, cui consegue la **variazione delle quote** di partecipazione alla società. In quest'ultimo caso, come ha rilevato l'orientamento del Notariato del Triveneto, occorre che la scelta di una **riduzione** non proporzionale sia assunta all'**unanimità** dei soci per superare il contrario disposto dell'articolo 2482-quater del codice civile. Al riguardo l'**Orientamento I.G.24 del Notariato del Triveneto** afferma: "*E' legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell'ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci. Il disposto dell'art. 2482quater c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza*".

In alternativa è necessario che il socio che si vede **assegnato** un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibrerà il rapporto societario. L'**assegnazione** ai soci di beni in contropartita di **riduzione delle riserve** non necessita il **consenso dei creditori** e quindi può essere attuata senza attendere i tempi tecnici della opposizione degli stessi.

AGEVOLAZIONI

Agea aggiorna i requisiti dell'agricoltore in attività

di Luigi Scappini

Agea, con la

circolare

n.

121 del 1 marzo

2016, ha ridefinite le

caratteristiche che deve avere l'

agricoltore in attività, figura operante nel comparto agricolo di recente introduzione, ma di fondamentale importanza in quanto l'articolo 9 del

Regolamento Ue

n. 1307/2013 stabilisce che "

Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).".

In altri termini, per poter

fruire dei

pagamenti

diretti e quindi dei

contributi comunitari contenuti nella Pac (2014-2020) è

necessario

essere un

agricoltore in attività.

A tal fine, si considerano tali le

persone

fisiche o

giuridiche che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, DM 6513/2014, al

momento della

presentazione della

domanda di aiuto, dimostrano di possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- **iscrizione all'Inps** come **coltivatori diretti, lap, coloni o mezzadri**;
- possesso della **partita Iva** attiva in **campo agricolo** e, a partire dal **2016**, con **dichiarazione annuale** Iva relativa all'anno precedente la presentazione della

domanda. Per le aziende con la maggior parte delle superfici agricole ubicate in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.

La

partita

Iva attiva in campo agricolo è quella individuata dal **codice ATECO 01** agricoltura.

Agea ricorda che, in caso di assenza di partita Iva, l'articolo 1, comma 2, DM 26 febbraio 2015, nonché la nota del 26 novembre 2015 del Mipaaf, protocollo n. 6518, stabiliscono che l'agricoltore può essere considerato attivo al verificarsi di una delle seguenti casistiche:

1) quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, DM 6513/2014, ha **percepito** nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare **massimo** di:

- **5.000 euro** se l'azienda ha la maggior parte delle proprie superfici agricole ubicate nelle **zone svantaggiate** e/o di montagna ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- **1.250 euro** negli **altri casi**;

2) se, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, DM 6513/2014, al momento della presentazione della domanda di aiuto, risulti

iscritto all'Inps in qualità di coltivatore diretto, lap, colono o mezzadro;

3) se, in

estrema

ratio, si verifica una delle deroghe previste:

- **importo annuo dei pagamenti diretti** almeno pari al **5%** dei **proventi totali** ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale precedente;
- **presenza** di attività **agricole non insignificanti**, fattispecie che si verifica quando alternativamente:
 - **si verifica il requisito del dei pagamenti diretti di cui sopra**;
 - i **proventi** totali ottenuti da attività agricole ex articolo 11, Regolamento (UE) n.639/2014 nell'anno fiscale più recente sono almeno pari a **1/3 del totale**;
 - se l'**attività principale** è **agricola**. A tal fine il requisito si ritiene soddisfatto al rispetto dell'iscrizione all'Inps.

Parimenti, in ipotesi di

esistenza della partita Iva, attivata però in campo agricolo **posteriormente al 1° agosto 2014**, l'agricoltore si considera attivo al verificarsi di almeno **uno** dei seguenti **requisiti**:

1. sia **iscritto all'Inps** ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), D.M. 18 novembre 2014;
2. come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 639/2014, l'**importo annuo** dei **pagamenti diretti** sia almeno pari al 5% dei proventi ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente;
3. sia nella **condizione** di cui all'**articolo 13**, paragrafo 2, **lettera b)**, del Regolamento (UE) n. 639/2014;
4. sia nella condizione di cui all'**articolo 13**, paragrafo 3, **primo comma**, del Reg. (UE) n. 639/2014.

Caso differente è quello per cui il nostro imprenditore, pur rientrando nell'**ultima casistica** (apertura della partita Iva posteriormente al 1° agosto 2014 o sua estensione al comparto agricolo a partire dal 2 agosto 2014), abbia proceduto alla **presentazione della domanda unica Pac** e non possieda né un importo dei pagamenti diretti né proventi ottenuti da attività agricole riferiti all'anno precedente. In tale fattispecie, la circolare Agea, precisa che si applica la disciplina del **pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro**, ai fini della verifica della significatività dell'attività agricola svolta e del conseguente possesso del requisito di agricoltore in attività.

Si considerano inoltre agricoltori in attività i soggetti che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, DM 6513/2014, hanno percepito nell'**anno precedente** pagamenti diretti per un importo massimo pari a **1.250 euro**, elevati a 5.000 nel caso di aziende con superfici agricole ubicate in prevalenza nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Infine, sono previste alcune **deroghe** che permettono l'assunzione della qualifica di agricoltore in attività e, precisamente, si considerano tali:

- gli **enti** che effettuano **attività formative** e/o di **sperimentazione** in campo **agricolo** e quelli che hanno in gestione gli usi civili e
- i **soggetti** per i quali è verificabile il sussistere di una delle seguenti **condizioni**:
 - l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al proventi ottenuti da attività non

- agricole;
- le sue attività agricole svolte e
- l'oggetto sociale o l'attività principale è **agricola**.

Per approfondire le problematiche relative alle attività agricole vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

BUSINESS ENGLISH

Inventory: come tradurre ‘magazzino’ in inglese

di Claudia Ricci, Stefano Maffei

Vi propongo oggi un termine utile rispetto al **bilancio** e, più in particolare, ad un voce dell'**attivo** (*asset*) dello **stato patrimoniale** (che io tradurrei con *balance sheet*).

Il termine è *inventory* che traduce il **magazzino**. Tutti i **commercialisti** lo sanno bene e non sono io a doverlo ricordare: *inventory appears as a current asset (attivo circolante) on an organization's balance sheet because the organization can, in principle, turn it into cash by selling it* (la società può, in linea di principio, trasformarlo in denaro vendendolo).

Una ottima definizione è la seguente: *inventory* (talvolta si usa anche l'equivalente *stock*) refers to the goods (lett. i **beni**) and materials that a business holds for the ultimate purpose of resale (or repair). Ovviamente, la determinazione del **valore di magazzino** è attività assai complessa e difficile: *the internal costing/valuation of inventory can be extremely complex*. Per attività industriali di medie e grandi dimensioni talvolta troverete anche l'acronimo WIP (*work in progress*) con riferimento a prodotti in corso di valutazione per cui la valutazione è complessa e finanche arbitraria (in inglese parliamo di *arbitrary evaluation of WIP*).

Con riferimento ad attività stagionali, inoltre, è corretto scrivere che *some businesses keep a large inventory to cope with (affrontare) seasonal demand*.

Il termine *inventory* si riferisce anche all'attività di catalogazione dei beni in magazzino (quello che in Italia si descrive appunto con l'espressione **fare l'inventario**). L'espressione *to carry out an inventory count* traduce bene questo concetto ed è giusto dire che *every January, Italian shops close for a couple of days for inventory*.

Mi sembra inutile ricordarvi (ma lo faccio, non si sa mai) che *magazine* non ha niente a che vedere con il **magazzino** di cui abbiamo parlato finora ed è termine da utilizzare invece per tradurre **rivista** o **pubblicazione di stampa periodica**.

Per iscriversi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it